

CREDITO VALTELLINESE S.P.A. STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1

1. La “Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.” o, in forma abbreviata, “Credito Valtellinese S.p.A.” o “Creval S.p.A.”, è una società per azioni riveniente dalla trasformazione di “Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa” deliberata dall’Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33 (“Banca” o “Società”). La Banca è stata costituita il 12 luglio 1908 con atto a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all’esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189.

2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 2

1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme. Essa accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo e si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.

2. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Credito Valtellinese” (“Gruppo Creval” o “Gruppo”), ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo medesimo.

Art. 3

1. La durata della Società è stabilita sino al 12 luglio 2058, con facoltà di proroga.

Art. 4

1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all’Estero.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5

1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 110.887.236 azioni ordinarie prive di valore nominale.

2. Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile.

4. L’assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017 ha attribuito, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati,

modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.

5. Il Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2017 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 19 dicembre 2017, verbalizzata in forma sintetica a rogito notaio Filippo Zabban in pari data - ha deliberato di aumentare il capitale sociale, riservandosi la determinazione di alcuni elementi dell'aumento stesso in una successiva deliberazione del Consiglio medesimo, contestualmente approvando le determinazioni utili al raggruppamento azionario di cui infra.

L'aumento avrà luogo:

- a. mediante esercizio della delega, e alle condizioni dalla medesima previste;
- b. per l'ammontare autorizzato dall'assemblea, ovvero massimi Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni virgola zero zero);
- c. mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ferma ogni modalità di ulteriore collocamento dell'importo consentita dalla legge.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2019, con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ed a far tempo dalle medesime purchè successive alla iscrizione delle complessive delibere consiliari di aumento presso il competente Registro delle Imprese.

6. L'Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2017 ha deliberato:

- 1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Banca possedute, da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale;
- 2) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento del numero di azioni necessario alla quadratura dell'operazione e comunque non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.

Art. 6

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.
3. Nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.

Art. 7

1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi e con le modalità previsti da norme inderogabili di legge. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti ("Azionisti" o "Soci") e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e di Statuto nonché, dal regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti ("Regolamento delle Assemblee").

Art. 9

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione degli Azionisti richiedenti, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile.
5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in un'unica convocazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

1. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:
 - a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto (i) della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente e (ii) dei *quorum* deliberativi di cui all'articolo 13, comma 2;
 - d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei *quorum* deliberativi di cui all'articolo 13 comma 2;
 - e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

Art. 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori.
3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio. Il relativo verbale è trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante sistemi di comunicazione a distanza a condizione che i soggetti legittimati a parteciparvi e a esercitare il diritto di voto siano regolarmente identificati e sia ad essi consentito di seguire i lavori assembleari e di esprimere il voto nelle deliberazioni, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e del Regolamento delle Assemblee. Qualora ci si avvalga di tale possibilità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea fornirà puntuali indicazioni sulle sedi collegate a distanza precisando se sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno anche nelle sedi medesime; in ogni caso il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo della sede principale ove si considera svolta l'adunanza.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, può consentire la trasmissione in tempo reale dell'Assemblea, nonché l'esercizio del diritto di voto prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa mediante utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

Art. 13

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze previste dalla legge.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) saranno approvate quando: (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale presente in assemblea; oppure (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale presente in assemblea, qualunque sia il *quorum* con cui la stessa è stata costituita.

Art. 14

1. Hanno diritto di intervenire nelle Assemblee i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento delle Assemblee. La delega può essere notificata anche mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale che, inscritto in apposito libro, viene firmato dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 15 componenti eletti dall'Assemblea.

Art. 17

1. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente al fine di garantire la sana e prudente gestione della Banca. Qualora vengano meno i predetti requisiti, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge. Inoltre, almeno quattro Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti al successivo comma 3. Infine, almeno cinque Consiglieri devono essere non esecutivi ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni regolamentari applicabili emanate dalla Banca d'Italia.

3. Un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applica quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal presente comma determina la decadenza dello stesso dall'ufficio, a meno che detti requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, devono possederli.

4. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere meno

rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 18

1. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le indicazioni del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati (la "Lista del CdA"). Le liste sono composte da un minimo di 3 sino ad un massimo di 15 candidati, ad eccezione della Lista del CdA che può contenere al massimo 12 candidati. La maggioranza dei componenti della Lista del CdA, al momento dell'elezione, deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto. Nelle liste, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere espressamente indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti al precedente articolo 17.

2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato.

3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista, ad eccezione della Lista del CdA, deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il *curriculum* indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono "indipendenti" ai sensi del presente Statuto.

6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente e alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Sulla non ammissibilità della Lista del CdA decide, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori, il Collegio Sindacale.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. Fermo restando che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste (ivi compresa l'eventuale Lista del CdA) che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sino a 12 Consiglieri. I restanti 3 Consiglieri sono tratti, sempre secondo

l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le altre liste (la "Seconda Lista");

b) nel caso in cui la Prima Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della Prima Lista e i restanti Consiglieri saranno tratti tutti dalla Seconda Lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) nel caso in cui la Seconda Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere, i restanti Consiglieri saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultino via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste risulti inferiore a quello degli Amministratori complessivamente da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dal presente Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

e) nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti gli Amministratori sino al numero massimo di 12. I restanti Amministratori saranno eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma;

f) se non sia stata presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 16 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;

g) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati tratti dalla medesima lista aventi il requisito o i requisiti richiesti. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà ai componenti della Seconda Lista e poi via via alle liste più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

h) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera g) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Art. 19

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4, e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore indipendente e/o sia venuto meno l'equilibrio tra i generi ai sensi del precedente articolo 17, commi 3 e 4, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente e/o appartenente al genere meno

rappresentato venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, oppure le modalità di sostituzione non consentano il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 17, commi 3 e 4, oppure nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente articolo 18, comma 8, lettera d).

2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Art. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Il Presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio non esecutivi.

2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.

3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.

4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.

5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

Art. 21

1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Art. 22

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo – quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica – almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

2. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 23

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni e i compiti concernenti:

- la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e del Gruppo e la verifica della loro corretta attuazione;

- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;

- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;

- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;

- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;

- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;

- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina;

- la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;

- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere sul fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;

- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente;

- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

4. E inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e 2506-ter, comma 5, del Codice Civile.

Art. 24

1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.

2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Creval, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.

Art. 25

1. Il Comitato Esecutivo - per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ne fanno parte di diritto un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato. Il Comitato è presieduto dall'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui l'Amministratore Delegato o un Vice Presidente.

4. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 22. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o su iniziativa di un Sindaco.

Art. 27

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Agli Amministratori non può in ogni caso essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.

Art. 28

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si redige processo verbale da iscriversi nei rispettivi libri e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. Questi libri e gli estratti dei medesimi, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dei due organi.

Art. 29

1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Art. 30

1. La firma sociale spetta anche a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.
2. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, singola o congiunta e con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Creval.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina. In particolare vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale vigila altresì sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e svolge le funzioni attribuite al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Legale di cui all'articolo 19 D. Lgs. 39/2010.
4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile nonché dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.
5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.
6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che (i) risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente oppure (ii) si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile vigente nonché quelli eventualmente previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire – presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia – cariche in organi diversi da quelli di controllo.
8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.

10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei comitati interni di cui al comma 3 dell'articolo 23. Non può essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, con gli intervenuti dislocati in più luoghi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Art. 32

1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, oppure soltanto liste presentate da Soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine. In tal caso, la quota di partecipazione sopra indicata è ridotta alla metà.

3. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.

5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie – alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 31, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;

b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:

i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che – fra le restanti liste – ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultano via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;

c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie –, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.

9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza oppure di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 31, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.

10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 31, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più alto e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.

11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari

requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, oppure in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più alto della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

12. In caso di presentazione di almeno due liste, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di minoranza, vale a dire la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti.

Art. 33

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure da votazione in assenza di liste o in caso di integrazione dei componenti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a);

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa, scegliendo tali soggetti, ove possibile e secondo l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati nella successiva lista di minoranza per voti ottenuti, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali;

c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a), oltre che nel rispetto dei principi espressi della disciplina normativa e regolamentare vigente.

DIREZIONE GENERALE

Art. 34

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.

2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.

Art. 35

1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 36

1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina la gestione operativa aziendale e di Gruppo.
2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.
3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 37

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.

Art. 38

1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 39

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo, oppure nell'ambito di altre società quotate, o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

BILANCIO

Art. 40

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, nonché gli altri documenti prescritti dalla legge.

Art. 41

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata dall'Assemblea all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate ivi compreso un fondo destinato ad elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento del dividendo sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di assegnazione. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni ordinarie, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli Azionisti.

Art. 42

1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.
2. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 43

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 44

1. Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato con il voto favorevole di Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 45

1. Fermo restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Disposizioni transitorie

La norma già prevista, in punto di limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso, al comma 5 dell'articolo 36 dello Statuto vigente alla data di trasformazione della Banca assunta dall'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2016 (l'"Assemblea di Trasformazione") e del seguente tenore:

"Al fine di assicurare la computabilità delle azioni (e degli altri strumenti di capitale eventualmente emessi) nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato (ove nominato e, in mancanza, del Direttore Generale), sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione) o a causa di esclusione. Tale facoltà è attribuita, ai sensi della disciplina applicabile, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, ove previste. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza"

manterrà la propria efficacia e piena applicabilità sino all'integrale rimborso delle azioni per le quali i Soci aventi diritto avessero esercitato il diritto di recesso in relazione alla deliberazione di trasformazione e adozione del nuovo Statuto sociale da parte dell'Assemblea di Trasformazione.
